

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 17

Accordi di programmaInterventi finanziati con ricorso a mutuo(programma 0.6.3.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.350 milioni per l'anno 1996.
- 2.** Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
- 3.** Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.500 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1996.
- 4.** Il predetto onere complessivo di lire 22.500 milioni fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
- 5.** Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
- 6.** Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.